

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Nota informativa Ed. 07/2016.

Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. INFORMAZIONI GENERALI**

- a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
- b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
- c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it - E-mail: benvenutiitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 423 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 274,00 %, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it è **disponibile un'Area Riservata** che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e la Società), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella “tacito rinnovo” presente sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte della Società, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all'art. 1.5 delle condizioni contrattuali.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto “Casa e Famiglia” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di abitazione nonché i fatti della vita familiare.

A seconda della tipologia esse sono raccolte in Sezioni.

Il Contraente, in base alle proprie esigenze, potrà decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative quali ad esempio, la Condizione Facoltativa Eventi socio-politici nell'ambito della Sezione Incendio e complementari oppure la Condizione Facoltativa Scippo nell'ambito della Sezione Furto.

Nella scheda di polizza saranno indicate le Condizioni Facoltative che vengono acquistate. **Quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia. Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.**

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

- **SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI**

Questa Sezione contiene le garanzie per i danni che possono subire la casa e il suo arredamento provocati da incendio e garanzie accessorie ma anche da altre cause, che sono indicate agli artt. 2.1 "Rischio Assicurato" e 2.2 "Rischio locativo di fabbricato", quali ad esempio il fulmine, l'esplosione, l'urto di un veicolo, il fumo, nonché talune spese che ne possono derivare.

La garanzia è regolamentata agli artt. dal 2.1 al 2.5 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.

Il Contraente può scegliere di assicurarsi per i danni al fabbricato, al contenuto o per entrambi; tale scelta è evidenziata nella scheda di polizza.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative: A – Eventi socio-politici, B – Eventi atmosferici, C – Fenomeno elettrico, D – Spargimenti di acqua, E – Ricerca del guasto, F – Impianti fotovoltaici – solari termici.

AVVERTENZA - La garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt. 2.1 "Rischio assicurato", 2.4 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", 2.5 "Rischi sempre esclusi", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. In proposito si vedano i riferimenti a franchigie, somme assicurate e massimale presenti sulla scheda di polizza per questa sezione, l'art. 2.1 "Rischio assicurato", le Condizioni Facoltative: A – Eventi socio-politici, B – Eventi atmosferici, C – Fenomeno elettrico, D – Spargimenti di acqua, E – Ricerca del guasto, F – Impianti fotovoltaici – solari termici.

- **SEZIONE FURTO**

Questa Sezione contiene le garanzie per i danni da furto e da rapina avvenuti nella propria casa nei modi indicati all'art. 3.1 "Rischio assicurato".

La garanzia è regolamentata agli artt. dal 3.1 al 3.11 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative: A – Scippo, B – Impianti fotovoltaici – solari termici, C – Guasti ladri al fabbricato, D – Bed & Breakfast – Furto beni dei clienti, E – Rimborso spese infortuni da scippo/rapina.

AVVERTENZA - La garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 3.1 "Rischio assicurato", 3.4 "Rischi esclusi", 3.5 "Delimitazioni relative ad abitazione e custodia dei locali", 3.7 "Difformità dei mezzi di chiusura", 3.8 "Beni in cassaforte" 3.9 "Sinistri particolari", 3.11 "Aumento della somma assicurata per festività natalizie e matrimonio" nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. In proposito si vedano le somme assicurate esposte sulla scheda di polizza riferite a questa Sezione, gli artt. 3.1 "Rischio assicurato", 3.7 "Difformità dei mezzi di chiusura", 3.8 "Beni in cassaforte", 3.9 "Sinistri particolari", 3.10 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto", 3.11 "Aumento della somma assicurata per festività natalizie e matrimonio", le Condizioni Facoltative A – Scippo, B – Impianti fotovoltaici – solari termici, D – Bed & Breakfast – Furto beni dei clienti.

- **SEZIONE CRISTALLI**

Questa Sezione contiene le garanzie per i danni di rottura di lastre del fabbricato e del suo arredo, purché dovuti alle cause indicate all'art. 4.1 "Rischio assicurato".

La garanzia è regolamentata dagli artt. dal 4.1 al 4.3.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 4.1 "Rischio assicurato", 4.3 "Rischi esclusi", nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA - La garanzia prevede un massimale. In proposito si veda la somma assicurata esposta sulla scheda di polizza riferito a questa garanzia.

- **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

Questa sezione contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri, estranei al proprio nucleo familiare.

Questa Sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

- **Garanzia Capofamiglia** riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.

La garanzia è regolamentata dagli artt. 5.1, 5.2 e dagli artt. dal 5.9 al 5.13. E' possibile scegliere di non assicurare la responsabilità civile derivante da fatto di figli minorenni o incapaci per legge oppure derivante da proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 5.2 "Garanzia Capofamiglia", 5.9 "Soggetti assicurati", 5.10 "Rischi esclusi", 5.11 "Persone non considerate terzi", nonché nelle definizioni del glossario.

- **Garanzia Conduzione dell'abitazione** riguarda la responsabilità civile per fatti inerenti la conduzione dell'abitazione. La garanzia è regolamentata dagli artt. 5.1, 5.3 e dagli artt. dal 5.9 al 5.13.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 5.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 5.9 "Soggetti assicurati", 5.10 "Rischi esclusi", 5.11 "Persone non considerate terzi", nonché nelle definizioni del glossario.

- **Garanzia Vita privata** riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione ma non inerenti la conduzione dell'abitazione. La garanzia è regolamentata dagli artt. 5.1, 5.4 e dagli artt. dal 5.9 al 5.13. E' possibile scegliere di non assicurare la responsabilità civile derivante da fatto di figli minorenni o incapaci per legge oppure derivante da proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 5.4 "Garanzia Vita privata", 5.9 "Soggetti assicurati", 5.10 "Rischi esclusi", 5.11 "Persone non considerate terzi", nonché nelle definizioni del glossario.

- **Garanzia Proprietà di fabbricati** riguarda la responsabilità civile che deriva dall'essere proprietario di un fabbricato. La garanzia è regolamentata dagli artt. 5.1, 5.5 e dagli artt. dal 5.9 al 5.13.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 5.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 5.9 "Soggetti assicurati", 5.10 "Rischi esclusi", 5.11 "Persone non considerate terzi", nonché nelle definizioni del glossario.

È possibile acquistare anche solo una delle quattro garanzie anzidette; **quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia.**

La Garanzia Capofamiglia, la Garanzia Conduzione dell'abitazione e la Garanzia Vita privata non possono essere acquistate insieme.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Garanzie:

- **Garanzia R.C. locatore di mobilio e arredamento:** riguarda la responsabilità civile derivante dalla proprietà di mobilio e arredamento posti nell'abitazione indicata in polizza e locato a terzi. La garanzia è regolamentata dagli artt. 5.1, 5.6 e dagli artt. dal 5.9 al 5.13.
- **Garanzia R.C. del Bed & Breakfast:** riguarda la responsabilità civile derivante dall'esercizio di un Bed & Breakfast nell'abitazione indicata in polizza. La garanzia è regolamentata dagli artt. 5.1, 5.7 e dagli artt. dal 5.9 al 5.13.
- **Garanzia Conduzione del locatario:** riguarda la responsabilità civile del locatario derivante dalla conduzione dell'abitazione indicata in polizza. La garanzia è regolamentata dagli artt. 5.1, 5.8 e dagli artt. dal 5.9 al 5.13.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo.

Essi sono indicati nei seguenti artt.:

- per la Garanzia R.C. locatore di mobilio e arredamento: 5.9 "Soggetti assicurati", 5.10 "Rischi esclusi", 5.11 "Persone non considerate terzi", nonché nel testo della garanzia stessa (art. 5.6) e nelle definizioni del glossario;
- per la Garanzia R.C. del Bed & Breakfast: 5.9 "Soggetti assicurati", 5.10 "Rischi esclusi", 5.11 "Persone non considerate terzi", nonché nel testo della garanzia stessa (art. 5.7) e nelle definizioni del glossario;
- per la Garanzia Conduzione del locatario: 5.9 "Soggetti assicurati", 5.10 "Rischi esclusi", 5.11 "Persone non considerate terzi", nonché nel testo della garanzia stessa (art. 5.8) e nelle definizioni del glossario.

Queste garanzie possono essere acquistate solo insieme ad almeno una fra le Garanzie Capofamiglia, Conduzione dell'abitazione, Vita privata, Proprietà di fabbricati.

Saranno operanti esclusivamente le garanzie esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.

AVVERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali.

In proposito si vedano il massimale esposto sulla scheda di polizza riferito a questa sezione e i seguenti artt.: 5.2.D.3, 5.2.G, 5.2.M, 5.2.P.3 della "Garanzia Capofamiglia", 5.3.C, 5.3.D.3 della Garanzia Conduzione dell'abitazione, 5.4.A.3, 5.4.D della Garanzia Vita privata, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 della Garanzia Proprietà di fabbricati, 5.6 Garanzia R.C. locatore di mobilio e arredamento – ultimo capoverso, 5.7 Garanzia R.C. del Bed & Breakfast – ultimo capoverso, 5.8.D della Garanzia Conduzione del locatario.

• SEZIONE TUTELA LEGALE

Questa sezione garantisce gli oneri e le spese, indicate all'art. 6.1 "Rischio assicurato", che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata, il lavoro dipendente e l'abitazione, nei casi espressamente indicati nella polizza.

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

- **Garanzia Silver:** opera per alcune tipologie di controversie che riguardano la vita privata quali, ad esempio, la difesa in un procedimento penale.

La garanzia è regolamentata dagli artt. 6.1, 6.2.1 e dagli artt. dal 6.3 al 6.10 e dalle Garanzie Facoltative se acquistate.

- **Garanzia Gold:** opera sia per le controversie previste dalla garanzia Silver che per altre tipologie riguardanti la vita privata quali, ad esempio, le controversie di natura contrattuale, quelle contro Enti pubblici, le opposizioni a sanzioni amministrative.

La garanzia è regolamentata dagli artt. 6.1, 6.2.2 e dagli artt. dal 6.3 al 6.10 e dalle Garanzie Facoltative se acquistate.

La Garanzia Silver e la Garanzia Gold non possono essere acquistate insieme.

Alle garanzie Silver e Gold sopradescritte è possibile scegliere di abbinare, nelle modalità indicate, una o più tra le seguenti Garanzie Facoltative:

- Garanzia Lavoro dipendente silver: abbinabile esclusivamente alla Garanzia Silver. Opera per alcune tipologie di controversie derivanti dall'essere un lavoratore dipendente.

- Garanzia Lavoro dipendente Gold: abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold. Opera sia per le controversie previste dalla Garanzia Lavoro dipendente silver che per altre tipologie derivanti dall'essere un lavoratore dipendente.

- Garanzia Web@ctive: abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold. Opera per controversie derivanti dall'uso del WEB.

- Garanzia Controversie con locatari: abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold. Opera per controversie derivanti dall'essere proprietario di un'abitazione data in locazione.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 6.1 "Rischio assicurato", 6.2 "Casi assicurati", 6.3 "Soggetti assicurati", 6.4 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti garanzie facoltative", 6.5 "Rischi sempre esclusi", 6.6 "Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile", 6.7 "Inizio e termine della garanzia", 6.8 "Insorgenza del sinistro", 6.9 "Validità territoriale", 6.10 "Unico sinistro", nonché nel testo delle Garanzie Facoltative e nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede dei massimali, che sono esposti sulla scheda di polizza in riferimento a questa sezione.

• SEZIONE AUTOSUFFICIENZA

Si compone della garanzia "Prestazioni per non autosufficienza" che si attiva qualora un componente del nucleo familiare assicurato diventi non autosufficiente. La garanzia prevede la corresponsione di un capitale indicato nelle Condizioni Contrattuali o la fruizione di prestazioni di assistenza.

La garanzia è regolamentata dagli artt. Dal 7.1 al 7.3.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 7.1 "Prestazioni per non autosufficienza", 7.2 "Esclusioni", 7.3 "Decorrenza della garanzia - carenze", 12.1.1 e 12.2.1 "Obblighi dell'Assicurato", 12.1.3 "Pagamento del capitale", nonché nelle definizioni del glossario. Se l'evento colpisce un soggetto con età superiore agli 80 anni, verranno erogate prestazioni di assistenza in sostituzione del capitale.

AVVERTENZA: La corresponsione del capitale comporta l'annullamento della garanzia.

• SEZIONE ASSISTENZA

Questa sezione contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica.

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

- La Garanzia Assistenza rischio ladri offre l'invio di un tecnico specializzato (fabbro, falegname, vetraio) e di altre prestazioni di assistenza legate al verificarsi di una intrusione di ladri presso il fabbricato assicurato.

La Garanzia è regolamentata all'art. 8.1.

- La Garanzia Assistenza manutenzione fabbricato estende le prestazioni fornite nella "Garanzia Assistenza rischio ladri" ad altre situazioni di emergenza in ambito domestico (ad esempio l'invio di un idraulico, di un termoidraulico o di un elettricista).

La garanzia è regolamentata all'art. 8.2.

- La Garanzia Assistenza silver estende ulteriormente le prestazioni fornite nella "Garanzia Assistenza manutenzione fabbricato" per situazioni di emergenza in ambito domestico (prevede, ad esempio, l'invio di una collaboratrice domestica o procura i biglietti per rientrare anticipatamente da un viaggio).

La garanzia è regolamentata all'art. 8.3.

- La Garanzia Assistenza Gold estende ulteriormente le prestazioni fornite nella "Garanzia Assistenza silver" per situazioni di emergenza in ambito domestico e della vita privata (prevede, ad esempio, l'invio di specialisti che si occupano del salvataggio e risanamento dei beni assicurati colpiti da un incendio o di prestazioni legate alla perdita del posto di lavoro).

La garanzia è regolamentata all'art. 8.4.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 8.1 "Garanzia Assistenza rischio ladri", 8.2 "Garanzia Assistenza manutenzione fabbricato", 8.3 "Garanzia Assistenza silver", 8.4 "Garanzia Assistenza Gold", 8.5 "Rischi esclusi".

AVVERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, massimali. In proposito si vedano i seguenti artt.: 8.1 "Garanzia Assistenza rischio ladri", 8.2 "Garanzia Assistenza manutenzione fabbricato", 8.3 "Garanzia Assistenza silver", 8.4 "Garanzia Assistenza Gold".

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE E SCOPERTI E DEI LIMITI DI INDENNIZZO O MASSIMALI

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto dalla Società occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali la Società interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo (validi per le Sezioni Incendio e complementari, Furto, Cristalli, Responsabilità Civile verso Terzi, Tutela Legale, Assistenza).

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

- **Esempio A** : Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).
- **Esempio B** : Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
- **Esempio C** : Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli si veda l'art. 9.7 delle Condizioni Contrattuali.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo l'art. 1.2 delle Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si veda in proposito l'art. 1.3 delle Condizioni Contrattuali.

Esempio di aggravamento del rischio

In una villa bifamiliare disposta su 2 piani indipendenti si decide di modificare la destinazione d'uso del piano terreno e della tavernetta passando da civile abitazione a negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento, che implica la presenza nel fabbricato di una ben superiore concentrazione di materiali infiammabili di valore cospicuo.

6. PREMI

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 60,19 di cui euro 40,92 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 67,99 % dei costi.

AVVERTENZA: la Società o l'intermediario, in base a proprie insindacabili valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E SOMME ASSICURATE

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda l'art. 1.7 "Indicizzazione dell'assicurazione".

8. RIVALSE

AVVERTENZA - Il diritto di surroga, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso il diritto di surroga non viene esercitato nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 1.12 delle Condizioni Contrattuali.

9. DIRITTO DI RECESSO

Il prodotto non prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro.

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, la Società indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

12. REGIME FISCALE

- Per le sezioni Incendio e complementari, Furto (eccetto Garanzia Rimborso spese infortuni) e Responsabilità civile verso terzi si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;
- per le sezioni Cristalli e Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%;
- per la Garanzia Rimborso spese infortuni da scippo/rapina e per la sezione Autosufficienza (eccetto prestazioni di assistenza) si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%;
- per la sezione Assistenza e per le prestazioni di assistenza della Sezione Autosufficienza si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA - Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli artt.:

- dal 9.1 al 9.12 per le sezioni Incendio e complementari, Furto e Cristalli;
- dal 10.1 al 10.3 per la sezione Responsabilità civile verso terzi;
- dal 11.1 al 11.4 per la sezione Tutela legale;
- dal 12.1 al 12.3 per la sezione Autosufficienza;
- dal 13.1 al 13.3 per la sezione Assistenza.

AVVERTENZA

Con riguardo alla sola garanzia di Tutela legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG SE di cui sono esposti i dettagli nel preambolo della sezione Tutela legale.

Con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.P.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce ed i cui dettagli sono esposti nel preambolo della sezione Assistenza.

14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" - Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutitaliana@italiana.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: · via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma; · via fax 06/42133353 oppure 06/42133745; · via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia dell'Assicurato

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino.

La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it. La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

15. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente (i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa):

ALBERI AD ALTO FUSTO

Alberi caratterizzati da almeno uno dei seguenti requisiti:

- un fusto di altezza pari o superiore a tre metri;
- altezza complessiva dal suolo (compresa la parte ramificata) pari o superiore a otto metri.

ANIMALI DOMESTICI

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- altri animali, anche esotici, **purché posseduti nel rispetto delle norme di Legge.**

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possiede o utilizza nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

ANNO/PERIODO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE

Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del fabbricato. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Personal computer, notebook, tablet, smartphone, fax, apparecchiature per la domotica, apparecchiature fonoaudiovisive (ad es. impianti stereofonici, riproduttori musicali portatili, televisori, decoder, modem, videocamere e fotocamere, consolle per videogiochi, lettori dvd o blu-ray), e loro accessori.

ASSICURATO

La persona protetta dall'assicurazione. Resta inteso che:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle sezioni della polizza;
- l'Assicurato e Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che la Società si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

ATTO CONCLUSIVO DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Società che recepisce l'esito finale delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti; attesta sia l'ammontare dell'indennizzo computato a termini contrattuali sia il complessivo dell'accertamento tecnico riguardante l'operatività della polizza. Tale documento viene sottoscritto dal perito e dal Contraente (o soggetto da lui designato).

ATTO DI NOMINA

Documento predisposto dalla Società che statuisce la nomina del perito della Società, del perito del Contraente e dell'eventuale terzo perito nei casi in cui le Parti si avvalgono della procedura di cui all'art. 9.3.B "Procedura per la valutazione del danno".

BED & BREAKFAST

Servizio di alloggio e prima colazione offerto dal Contraente e dal suo nucleo familiare, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

BENI ASSICURATI

Fabbricato e contenuto, anche se di proprietà di terzi.

Gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici fanno parte dei beni assicurati solo se indicati sulla scheda di polizza.

Relativamente alla sola sezione Furto ed esclusivamente qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (descritta all'art. 3.2.C "Forma di assicurazione") si precisa che i preziosi, i valori, le raccolte e collezioni fanno parte dei beni assicurati solo se indicati sulla scheda di polizza.

BENI DEI CLIENTI

L'insieme degli oggetti di uso personale di proprietà o in possesso del cliente del Bed & Breakfast e che il cliente stesso porta all'interno dei locali del fabbricato in cui è prestato il servizio.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

È compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 1.1 "Caratteristiche del fabbricato", purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare.

CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'Assicurato, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Reale Group.

La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza; fornisce inoltre al Contraente indicazioni riguardanti l'attivazione del servizio di monitoraggio frodi creditizie fornito dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie.

CONTENUTO

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto.

Sono compresi i ciclomotori a due ruote (**escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni**), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, **sempreché sul Fabbricato non sia prestata la garanzia di cui alla sezione Incendio e complementari**, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliori dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Fanno normalmente parte del contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni.

Limitatamente alla sezione Furto, qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sulla scheda di polizza) non rientrano nella definizione di contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e somme assicurate specifiche.

In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici, i beni dei clienti.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione, sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti all'Assicurato:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro;
- dall'esborso di spese imprevedute in conseguenza di un sinistro.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

FABBRICATO

Fabbricato indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sulla scheda di polizza.

Il fabbricato comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti) gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (**se ancorati ai muri**), tende (**purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie**), antenne radiotelevisive e satellitari (**purché fissate al fabbricato**), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (**purché privi di valore artistico**).

Non rientrano nella definizione di Fabbricato l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Sono compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al fabbricato.

FRANCHIGIA

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull'ammontare del danno, che rimane a carico del Contraente/Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso all'Assicurato, sia con agilità e scaltrezza su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

FURTO DI IDENTITA'

Sottrazione ed utilizzo illecito di dati personali del Contraente (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, riferimenti del conto corrente bancario o postale, riferimenti di bancomat o carte di credito) finalizzato all'acquisizione di beni o servizi contro la sua volontà (mediante, ad esempio, richiesta di finanziamenti, apertura di conti correnti, accensione di mutui).

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni assicurati al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas. **Non rientrano nella definizione di lastre gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, personal computer.**

LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.

MALATTIA

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

MALFORMAZIONI – DIFETTI FISICI

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticata prima della stipulazione della polizza.

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia indicata, sulla scheda di polizza.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

Per la Sezione Autosufficienza: coniuge, convivente more uxorio e figli conviventi con il Contraente, come risultante da certificato anagrafico di stato di famiglia.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate da corpi estranei, **escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.**

PARTI

Il Contraente e la Società.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. **Non rientrano nella definizione di preziosi gli orologi da polso o da tasca.**

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale.

QUALITA' DELLE FINITURE

La qualità delle finiture del fabbricato è così classificabile:

- Finiture di base, popolari: fabbricato con finiture interne e utilizzo di materiali di modesta qualità;
- Finiture normali: fabbricato con finiture interne e utilizzo di materiali di qualità ordinaria;
- Finiture di lusso, particolari, d'epoca: fabbricato con finiture interne molto accurate e utilizzo di materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori. Può contenere elementi architettonici /artistici di pregio.
- Dimora storica, attico: Fabbricato dichiarato "bene culturale" a sensi di legge oppure con finiture interne molto accurate e utilizzo di materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori posto all'ultimo piano abitabile di un edificio.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a Valore Intero, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'Assicurato ha stabilito la dimora abituale.

RICOVERO

Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.

SERRAMENTI

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel fabbricato (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per la Sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'assicurazione.

SOCIETA'

Italiana Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sulla scheda di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile sono pagate dalle Parti per lo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.

Non rientrano nella definizione di strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

SUPERFICIE IN MQ

La superficie complessiva del fabbricato espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.

TIPO DI FABBRICATO

Il tipo di fabbricato è così classificabile:

- Villa monofamiliare: il fabbricato non ha muri in comune con altre abitazioni;
- Villa plurifamiliare: il fabbricato è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno;
- Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico: il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
- Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico: il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all'esterno del centro storico della città.

TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE

Sottrazione di denaro dell'Assicurato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.

Non sono comunque considerati truffa tra le mura domestiche gli eventi che:

- non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio;
- comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

VALORE A NUOVO

Per il fabbricato, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) e gli oneri fiscali se detraibili.

Per il contenuto, i beni dei clienti e le lastre: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il fabbricato, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetust , allo stato di conservazione, alle modalit  di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, **escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato)** nonch  gli oneri fiscali se detraibili. Per il contenuto e i beni dei clienti: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualit , funzionalit , rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati secondo quanto previsto agli artt. 2.3.B e 3.2.B "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati"; tale forma   soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

VERBALE DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Societ  per la definizione degli indennizzi, sia amichevoli che conservativi, liquidati nei casi in cui la Societ  od il Contraente si avvalgano della procedura di cui all'art. 9.3.B "Procedure per la valutazione del danno".

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.   responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Andrea Bertalot

